

Disciplinare tecnico

PIANO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO.

Titolo I – Disposizione Generali

Art. 1 – Piano

1. Le operazioni si svolgono nell'ambito delle indicazioni contenute nel Piano di gestione e controllo del cinghiale nella Provincia del Medio Campidano.
2. Il Piano di durata quinquennale definisce, in particolare, gli obiettivi gestionali, le aree di intervento, le modalità esecutive e le tecniche di monitoraggio.
3. Il Disciplinare costituisce parte integrante del Piano
4. Il Piano e il presente Disciplinare possono essere revisionati e integrati annualmente, entro ottobre di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti e delle esperienze maturate, tenendo in considerazione eventuali problematiche che dovessero presentarsi durante l'esecuzione delle attività.

Art. 2 – Finalità

1. Le attività svolte nel rispetto del Piano e del Disciplinare costituiscono attività di gestione faunistica.
1. Le operazioni di cui al comma 1 hanno lo scopo di ridurre gli impatti causati dai cinghiali alle attività antropiche, ai manufatti e alla sicurezza pubblica; ristabilire gli equilibri ecologici e salvaguardare l'ecosistema naturale nel rispetto delle esigenze di tutela, conservazione e fruizione del territorio.
2. Gli interventi previsti hanno l'obiettivo di mantenere la popolazione di Cinghiale in equilibrio rapporto con l'ambiente naturale e di contenere gli impatti che la specie determina alle attività antropiche.
3. Il Disciplinare, in ottemperanza e a completamento di quanto previsto dal Piano definisce le modalità di controllo numerico della popolazione di cinghiale nel territorio provinciale.

4. Il Disciplinare regola le operazioni intese al controllo della specie cinghiale effettuate tramite abbattimento da punti sparo e cattura/abbattimento con gabbie o chiusini, di seguito denominate “operazioni”, individuando ruoli, competenze, modalità di partecipazione e obblighi.

Art. 3 – Ruolo della Provincia

1. Tutte le attività inerenti alla gestione e il controllo delle popolazioni di cinghiale nel territorio provinciale sono attuate secondo le disposizioni ed il coordinamento della Provincia del Medio Campidano, che autorizza il personale che svolge qualsiasi attività inerente al Piano.
2. La Provincia individua tra il suo organico un soggetto, denominato “Responsabile”, incaricato di coordinare tutte le operazioni del Piano.
3. Il Responsabile può a sua volta delegare alcune funzioni ad un soggetto interno od esterno alla Provincia.
4. Qualora non venisse individuata la figura del Responsabile tale figura è in capo al funzionario del Servizio Fauna.
5. Il Responsabile delle operazioni rende operativo il Piano e può avvalersi, per la sua attuazione, di un’apposita ditta con specifiche competenze in campo tecnico faunistico al quale affidare il compito di referente.
6. Il Responsabile:
 - concorda con il CFVA il calendario delle giornate dedicate agli abbattimenti selettivi e comunica al Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASSL, in tempo utile a programmare il conferimento e la presa in carico dei campioni (siero-diaframma) presso l’ufficio Veterinario di competenza.
 - tiene i registri con i dati degli abbattimenti;
 - comunica eventuali disposizioni e interventi speciali e urgenti attuati come previsto dall’art.21 e 22 del presente Disciplinare;
 - comunica con il Referente e impartisce eventuali disposizioni;
 - trasmette annualmente all’Assessorato ambiente della RAS e all’ISPRA un report sui risultati conseguiti nell’ambito dell’attuazione del Piano e la proposta di eventuale aggiornamento del Piano.

Art. 4 – Referente

1. Il “Referente” pianifica e soprintende le attività previste nel Piano, comunica e risponde al Responsabile.

Il Referente dovrà:

- coordinare le attività di controllo e di monitoraggio;
- impartire indicazioni affinché le modalità di svolgimento delle operazioni di contenimento, non siano causa di impatto nei confronti di specie e di habitat di interesse comunitario e naturalistico, con particolare riferimento alle aree della RN2000;
- provvedere all'elaborazione dei dati biometrici raccolti sul campo relativi ai capi catturati e/o abbattuti (sesso, età, peso).

Art.5 – Coadiutori per il controllo del cinghiale

1. I coadiutori per le attività di controllo sono coloro che attuano le attività di abbattimento, cattura/ abbattimento, pulizia e sezionamento dei capi abbattuti in attuazione del Piano.
2. Il Coadiutore può essere coinvolto nelle seguenti attività:
 - censimenti pre e post Piano di controllo;
 - ogni altra attività relativa alla gestione della fauna selvatica messa in atto dalla Provincia.
3. Il coadiutore svolge le funzioni sotto la supervisione della Provincia o di suoi delegati che collaborano alla messa in atto del Piano, e/o di altri soggetti previsti dalla normativa vigente.
4. L'attività del coadiutore è su base volontaria e gratuita.
5. I Coadiutori in qualità di soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività definite dal Piano e devono garantire i seguenti requisiti:
 - assenza di cause ostative all'esercizio dell'attività e al vincolo fiduciario che intercorre tra Provincia e operatore;
 - assenza di cause ostative all'esercizio dell'attività e al vincolo fiduciario che intercorre tra Provincia e operatore;
 - disponibilità al concreto ed effettivo esercizio delle attività di gestione e controllo, con una continuità correlata alle dimensioni locali delle problematiche legate alla presenza ed alla densità del suide; qualora l'operatore si sottragga, senza valide motivazioni, a tale disponibilità, si provvederà al coinvolgimento di altri operatori che garantiscano i predetti livelli minimi di esercizio delle attività.

Art. 6 Coadiutore Referente di zona

1. Per ogni Zona la Provincia del Medio Campidano provvede a nominare, rispettando dei criteri di rotazione, un coadiutore referente di Zona ed un suo Vice.
2. Il Referente di Zona ha il compito:
 - di interfaccia operativa, nonché di gestire le comunicazioni tra il referente e gli altri coadiutori della zona;
 - di raccogliere i campioni biologici e di consegnarli all'ATS competente.

3. Il Referente di zona deve garantire la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato dalla stessa Provincia, o da soggetto delegato, per le comunicazioni con lo stesso.
4. Per la corretta organizzazione degli interventi di controllo ciascun Referente di Zona creerà un gruppo WhatsApp in cui includerà oltre al Responsabile e al Referente tutti i numeri di telefono dei Coadiutori afferenti al proprio gruppo.

Art. 7 – Accompagnatori

1. Gli accompagnatori sono operatori che svolgono la funzione di supporto alle attività del coadiutore, anche al fine di incrementare la sicurezza delle operazioni.
2. Gli accompagnatori devono sempre essere sprovvisti di armi e munizioni e non sono autorizzati a svolgere le attività di abbattimento.
3. Gli accompagnatori devono dotarsi di idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali infortuni che possono incorrere durante la collaborazione alle attività.

Art. 8 – Organi deputati alla Vigilanza e al Controllo

1. La vigilanza e il controllo sul regolare svolgimento di tutte le attività previste dal Piano viene assicurata dal personale individuato dal punto 2.4 del Piano di Straordinario del Decreto ministeriale del 13/06/2023.
1. I provvedimenti disciplinari a carico dei Coadiutori sono emessi dalla Provincia del Medio Campidano anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai soggetti che collaborano nelle attività di vigilanza e controllo.

Art. 9 – Enti deputati alla Sorveglianza sanitaria

1. Gli abbattimenti programmati dovranno essere effettuati sotto sorveglianza veterinaria, seguendo il protocollo operativo per il prelievo dei campioni definito dalla AASL territoriale e rispettando le modalità previste dallo stesso ente in relazione alla gestione dei capi abbattuti, dei loro eventuali spostamenti e delle prescrizioni relative allo smaltimento delle SOA.

Art.10 – Albo dei coadiutori e tessera di identificazione dei soggetti abilitati al controllo

6. I coadiutori diventano tali a seguito di conseguimento di apposita abilitazione rilasciata a seguito della frequentazione di un corso attivato dalla Provincia del Medio Campidano il cui programma è approvato da ISPRA.

-
7. L'abilitazione di cui sopra si ottiene dopo aver frequentato regolarmente il corso e aver sostenuto un esame per la verifica delle competenze.
 8. Il corso per eseguire l'abilitazione si articola in:
 - a) Formazione teorica frontale;
 - b) Formazione teorico-pratica all'utilizzo del metodo dell'abbattimento selettivo;
 - c) Esame finale con prova scritta, orale
 - d) Prova pratica di tiro.
 9. L'abilitazione viene conferita dal Provincia del Medio Campidano sulla base del giudizio emesso da una commissione nominata dallo stesso ente.
 10. La Provincia successivamente all'abilitazione provvede all'iscrizione dei coadiutori nell'Albo provinciale dei "Coadiutori nell'attività di controllo della fauna selvatica – Sez. Cinghiale" dal quale attingere per le esigenze operative di attuazione del Piano.
 11. La Provincia organizza attività di aggiornamento o verifica atte anche a controllare il mantenimento dei requisiti di idoneità per gli operatori di selezione.
 12. La Provincia può richiedere, a sua discrezione, l'attestazione del mantenimento dei requisiti di idoneità all'utilizzo delle armi rilasciata da poligono di tiro.
 13. La Provincia può coinvolgere per l'esecuzione delle operazioni previste dal Piano le figure individuate al punto 2.5. del Decreto ministeriale del 13/06/2023 "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di cui all'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992"
 14. Gli operatori muniti di regolare licenza ai sensi delle vigenti norme prima di svolgere qualsiasi attività che li vede coinvolti, devono dotarsi di apposita polizza assicurativa annuale, a copertura:
 - a) degli eventuali danni che i soggetti autorizzati possono arrecare a persone e cose;
 - b) degli eventuali infortuni in cui possano incorrere i soggetti autorizzati nello svolgimento delle attività di cui al presente disciplinare.
 15. I coadiutori possono effettuare le operazioni solo nei territori individuati dal Piano, sotto la direzione del Responsabile della Provincia, dei suoi referenti e degli organi deputati alla vigilanza.

-
16. Il coadiutore sul Punto Sparo, durante l'attività di abbattimento, può dotarsi di un accompagnatore.
 17. Alle azioni di controllo possono partecipare solo i soggetti iscritti all'Albo e che abbiano con sé la Tessera di identificazione, nonché gli accompagnatori preferibilmente dotati di competenze, anche se non iscritti all'Albo, ma che devono comunque dotarsi di apposita assicurazione.
 18. Possono assistere alle operazioni, oltre ai soggetti deputati all'attuazione del Piano, coloro che ne facciano richiesta alla Provincia per motivi di ricerca scientifica, di formazione o di informazione sulle attività.
 19. La Provincia prima dell'inizio delle attività provvede a fornire ai coadiutori apposita tessera di identificazione.

Art. 11 – Obblighi del Coadiutore

1. I Coadiutori sono obbligati a svolgere gli eventuali corsi di aggiornamento, con verifica di apprendimento, organizzati dalla Provincia del Medio Campidano.
2. I Coadiutori coinvolti per l'attuazione del Piano devono:
 - sottoscrivere un'accettazione di impegno alle attività previste dal Piano;
 - garantire il possesso di armi e attrezzature idonee:
 - fucile ad una sola canna rigata, a caricamento singolo manuale, a ripetizione ordinaria e semiautomatica, di calibro di tutti i calibri superiori a 5,5 mm ma con bossolo non inferiore ai 40 mm dotato di ottica di mira idonea alla visione diurna e notturna;
 - carabina ad anima rigata di piccoli calibri non indicati dalle norme in ambito venatorio (cal. 22/17) eventualmente dotato di ottica di mira idonea alla visione diurna e notturna;
 - aderire a eventuali gruppi di lavoro previsti dal responsabile o del referente;
 - collaborare per la corretta esecuzione degli interventi programmati;
 - segnalare potenziali situazioni di pericolo durante la messa in atto delle attività;
 - provvedere sempre alla raccolta dei dati necessari alla compilazione della "Scheda rilevazione dati azioni di controllo" e "Scheda di rilevamento dati biometrici" dei capi abbattuti, fornite dalla Provincia del Medio Campidano;
 - consultare il sito della Protezione civile regionale e non eseguire l'abbattimento in caso di emissione di bollettino di criticità rosso;

- raccordarsi con i referenti della ATS per le modalità di gestione delle carcasse e la consegna dei campioni biologici richiesti per il monitoraggio della trichinella e della peste suina africana;
- prelevare i campioni biologici individuati da disposizioni della AASL consegnarli al responsabile zonale del servizio veterinario della AASL competente per territorio;
- comunicare, prima d'iniziare un'attività di controllo pianificata o un intervento urgente, la disponibilità di un centro di eviscerazione identificato dalla AASL, anche se già nella disponibilità della compagnia di caccia di cui si fa parte.
- consentire l'accesso ai locali destinati all'eviscerazione e allo stoccaggio degli animali abbattuti dei soggetti incaricati dalla Provincia del Medio Campidano e degli enti od organismi deputati alla vigilanza sanitaria e delle attività;
- apporre sugli animali abbattuti, un apposito contrassegno numerato da applicarsi immediatamente dopo l'abbattimento. Tale contrassegno verrà fornito al coadiutore dalla Provincia del Medio Campidano.
- partecipare alle operazioni di monitoraggio e di gestione della fauna selvatica previste nei piani e/o programmi per almeno 6 interventi l'anno;
- attenersi alle regole tecniche relative alla sicurezza della linea di tiro e al piazzamento del colpo, con la finalità di evitare ferimenti e sofferenze del selvatico.

Art. 12 – Norme di sicurezza attività coadiutori

1. Le armi utilizzate per l'abbattimento possono essere estratte dal fodero e caricate solo nel sito individuato per l'abbattimento. Al di fuori delle operazioni di tiro e/o negli spostamenti l'arma è sempre tenuta scarica, in sicura e conservata nel fodero.
2. Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) l'animale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, non in corsa e posizionato di fianco;
 - b) nell'eventualità che l'animale non venga colpito l'ogiva deve potersi conficcare a terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.
3. In particolare, è vietato tirare:
 - a) in direzione di strade, sentieri, case, crinali, specchi d'acqua, pareti rocciose;
 - b) in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
 - c) in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica di tiro;

- d) a braccio libero;
- e) più di due colpi in rapida sequenza;
4. All'orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo l'operatore scarica l'arma nel sito di appostamento riponendola nella custodia.

Art. 13 – Norme comportamentali del coadiutore

1. Il rapporto fra i Coadiutori iscritti nell'Albo Provinciale deve essere ispirato al rispetto reciproco e alla lealtà.
2. Il Coadiutore deve dimostrarsi rispettoso verso le attività e la dignità degli altri coadiutori e del personale impegnato nella attività di controllo e gestione.
3. Il Coadiutore è tenuto al rispetto ordinario e continuo delle norme generali di prudenza previste per l'utilizzo delle armi da fuoco nonché delle prescrizioni impartite dal personale della Provincia o dal personale di cui all'art. 4, in ordine alla miglior attuazione dei piani di controllo e delle attività.
4. Il mancato rispetto:
 - delle prescrizioni impartite dal personale della Provincia e/o dal personale di cui all'Art. 4;
 - delle norme previste nel Piano;

comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo Art. 12 e regolamentate dal Art. 13 nonché la cancellazione del punteggio attribuibile.

Art. 14 - Partecipazione dei coadiutori alle attività

1. La partecipazione alle attività di gestione faunistica previste dal Piano, comporta l'attribuzione di un punteggio. Il punteggio dà diritto all'accesso ai posti riservati che potranno essere previsti per attività specifiche. I posti riservati riguardano quelle attività che prevedono il coinvolgimento di un numero ristretto di operatori. Tale punteggio acquisito per l'ottenimento dell'accesso ai posti riservati viene azzerato una volta utilizzato. A parità di punteggio vige il criterio della rotazione.

Il punteggio viene attribuito sulla base dello schema seguente:

Anni di iscrizione all'Albo provinciale dei Coadiutori	punti 1
Partecipazione a censimenti (per ogni giornata)	punti 2
Partecipazione ad attività di foraggiamento (per ogni giornata)	punti 2

--

Partecipazione a sopralluoghi finalizzati ad interventi di controllo su specifici danni a colture agricole (per ogni giornata)	punti 2
Partecipazione a piani di controllo Cinghiale (per ogni giornata)	punti 1
Residenza o vicinanza alla sede di attività lavorativa (rispetto all'area di intervento)	3

2. Al fine di garantire la rotazione fra i coadiutori le attività svolte da ognuno verranno annotate su un apposito registro.

Art. 15 – Provvedimenti Disciplinari

Il Coadiutore resosi responsabile di comportamenti contrari a quanto stabilito dal Piano, dal presente Disciplinare o dalla legislazione nazionale e/o regionale in materia di caccia, è sanzionato come descritto di seguito.

1. Ai Coadiutori può essere erogato il provvedimento disciplinare della sospensione temporanea dalle attività previste dal Piano, secondo lo schema seguente:

Primo comportamento non rispettoso delle norme previste dall'art. 10	Sospensione di 6 mesi
Successivi episodi di comportamento non rispettoso delle norme comportamentali previste dall'art. 10	Sospensione di 12 mesi
Il Coadiutore che abbia ricevuto sanzioni per violazione delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale e/o regionale in materia di caccia	Sospensione di 24 mesi dalla data dell'ultima sanzione ricevuta

2. La sospensione definitiva dalle attività è prevista nei seguenti casi:

- revoca del porto d'armi;
- richiesta espressa del coadiutore;
- aver commesso delitti contro il sentimento degli animali di cui al Titolo IX bis del Codice Penale;
- rifiuto di partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori;
- terza rinuncia non giustificata rispetto alle chiamate della Provincia;
- aver ricevuto tre comunicazioni di comportamento inaffidabile, non rispettoso delle indicazioni del Piano o del personale preposto alle attività, scorretto o pericoloso per la propria o l'altrui incolumità durante le attività previste dal Piano e/o programmi,

come risultante da attestazione da parte del personale della Provincia che può avvalersi a tal fine anche delle segnalazioni degli altri Enti di cui all'art. 17, comma 1;

Art. 16 - Applicazione delle sanzioni e penalizzazioni

1. Modalità di comunicazione

- Le violazioni sanzionate con provvedimenti disciplinari, vengono notificate dalla Provincia del Medio Campidano al contravventore a mezzo di posta elettronica (e-mail o PEC- fornita al momento dell'inizio delle attività).
- È responsabilità del coadiutore controllare quotidianamente la propria e-mail al fine di verificare la presenza o meno di comunicazioni da parte dell'Ente.
- Avverso ai provvedimenti adottati, l'interessato può produrre entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, gli scritti difensivi; oppure in caso di provvedimento che prevede la sospensione definitiva potrà richiedere, in forma scritta sempre nello stesso termine, di essere ascoltato in presenza davanti alla Commissione.
- Successivamente l'Ente dispone l'irrogazione della sanzione disciplinare o l'archiviazione, notificando il provvedimento al contravventore.

2. Commissione

- La Provincia del Medio Campidano istituisce una Commissione disciplinare costituita da: il Dirigente o suo delegato; un tecnico esperto in materia faunistica e normativa di settore designato dal Provincia; un componente del personale individuato dal punto 2.4 del Piano di Straordinario del Decreto ministeriale del 13/06/2023.
- La commissione si riunisce entro 6 mesi dal ravviso del mancato rispetto di quanto stabilito dal Piano, dal presente Disciplinare o dalla segnalazione di verbali contestati dai soggetti preposti alla vigilanza.

Art. 17 – Reintegro nelle attività del Piano

1. I coadiutori sospesi dall'attività possono chiedere la reintegrazione, motivando adeguatamente la richiesta.
2. I Coadiutori al fine del reintegro, devono frequentare un nuovo corso di formazione.
3. Il reintegro non può comunque avvenire prima di 24 mesi.

Art. 18 – Periodi di attività

1. I periodi per l'esecuzione delle attività sono stabiliti nei limiti consentiti dal Piano e possono essere modificati con aggiornamento annuale.

Art. 19 - Organizzazione delle attività di controllo: interventi “urgenti e indifferibili” e “prelievi pianificabili”

1. Gli agricoltori, i conduttori di fondi, o altri soggetti che riscontrino danni da presenza di cinghiale nelle aree di intervento previste dal Piano di controllo, segnalano il fatto alla Provincia del Medio Campidano e richiedono alla stessa di procedere con l'intervento nei propri fondi. L'Ente può delegare il referente o un coadiutore della zona interessata per procedere tempestivamente ad un sopralluogo durante il quale compilerà la scheda rilevazione danni fornita dalla Provincia del Medio Campidano dove saranno raccolti tutti i dati relativi alla segnalazione (georeferenziazione, tipo di coltura, la tecnica di prelievo più idonea, ecc.). Il delegato comunica alla Provincia i propri dati e ogni documentazione utile ad individuare il territorio e i danni.

Al delegato, referente o ad altro coadiutore, che effettua il sopralluogo preventivo vengono attribuiti punteggi di premialità come indicato nell'Art. 11.

L'Ente analizza l'istanza e se lo ritiene opportuno e coerente con il Piano può autorizzare l'intervento di controllo definendo modalità e termini.

2. Tutti gli altri interventi non previsti al punto 1 vengono considerati pianificabili e rispettano le tempistiche del Piano di controllo
3. Tutti gli interventi, urgenti e indifferibili e i prelievi pianificabili, riguardano esclusivamente il territorio agrosilvopastorale e quindi non si applicano alle aree urbane.

Art. 20 – Disposizioni e interventi “speciali e urgenti”

1. La Provincia può emanare specifiche disposizioni atte, in particolare, a dettagliare le modalità di attuazione del Piano di controllo in coerenza con il presente Disciplinare e a garantirne la compatibilità con le finalità dell'Ente, con particolare riferimento alla tutela faunistica e ambientale.
2. Per esigenze di particolare urgenza e gravità, il Responsabile, in accordo con gli organi di vigilanza, può disporre direttamente interventi immediati anche con modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.
3. Tra gli interventi urgenti sono compresi quelli per l'abbattimento di eventuali capi di cinghiale feriti durante le attività di sparo del Piano.

Art. 21 – Modalità di abbattimento, trattamento e destinazione dei capi oggetto di prelievo

1. L'abbattimento degli animali è operato da parte del personale indicato dal presente Disciplinare, con i mezzi e le armi ritenuti più idonei allo scopo.
2. L'abbattimento da appostamento, in gabbia o recinto avviene con lo sparo.
3. Durante gli abbattimenti da postazioni di sparo o con il metodo della girata è obbligatorio l'utilizzo di munizioni atossiche.
4. Eventuali abbattimenti da effettuarsi in gabbia con canna rigata di piccolo calibro o altre armi ritenute idonee, non prevedono l'obbligo dell'utilizzo di munizioni atossiche.
5. Gli abbattimenti sono condotti con particolare attenzione alla sicurezza pubblica e degli operatori coinvolti, nel rispetto dell'ambiente naturale e del principio della minor sofferenza possibile per l'animale.
6. I capi abbattuti vengono trasportati al locale indicato dagli operatori, messo a disposizione per le attività e individuato in collaborazione con la AASL per ogni zona di gestione.
7. Nel locale individuato i capi abbattuti vengono eviscerati, sezionati e stoccati in attesa del rapporto di prova delle analisi.
8. I capi abbattuti sono sottoposti alle procedure d'indagine e di prelievo di campioni biologici e sanitari stabilite dall'AATS competente per territorio.
9. I prelievi di campioni devono essere inoltrati, a cura dei coadiutori, al veterinario della AASL di zona che attiverà eventuali procedure per le analisi e ne comunicherà successivamente gli esiti alla Provincia.
10. Per i capi abbattuti i coadiutori sono tenuti a:
 - apporre la marca numerata inamovibile fornita dalla Provincia, la cui serie è stata comunicata agli organi deputati alla sorveglianza;
 - trasferire i capi abbattuti dal punto di abbattimento fino al locale di eviscerazione individuato;
 - compilare la scheda di "rilevazione dati azioni di controllo" e consegnarla alla Provincia del Medio Campidano o suo delegato;

- segnalare immediatamente al referente lesioni patologiche visibili per consentire l'immediato avvio delle procedure di sorveglianza sanitaria;
11. Gli operatori possono prelevare i capi abbattuti dalle celle di stoccaggio (se previste) o al consumo delle carni solo a seguito di specifica comunicazione da parte della Provincia, successiva a specifiche comunicazioni da parte della AASL.
 12. Ai coadiutori iscritti, ai proprietari dei terreni o conduttori dei fondi nonché ai conduttori dei recinti di cattura che partecipano attivamente alle attività di controllo del Cinghiale, la Provincia assegna i capi abbattuti con la sola finalità di autoconsumo.
 13. I capi abbattuti sono destinati all'autoconsumo degli operatori di cui sopra e vengono ceduti agli stessi per una cifra simbolica di 1 euro a capo. Il versamento su conto corrente intestato alla Provincia del Medio Campidano o Pago PA, verrà effettuato a titolo di contributo per animali ceduti e contribuirà alle spese di attuazione del Piano.

Art. 22 – Modalità di intervento per l'abbattimento di eventuali capi di cinghiale feriti durante le operazioni.

1. I coadiutori coinvolti nelle attività di controllo dovranno obbligatoriamente e tempestivamente segnalare eventuali animali feriti e non recuperati.
2. Qualora siano attivate le attività di recupero, potranno essere svolte esclusivamente in orario diurno e in presenza degli organi di vigilanza ambientale (CFVA) e tutta la zona deve essere messa in sicurezza.
3. Per specifici interventi di emergenza dovuti alla presenza di eventuali animali feriti durante le attività di controllo che possano pregiudicare l'incolumità pubblica o rendere evidente la presenza di un animale in sofferenza, su comunicazione della Provincia ed esclusivamente previo accordo con il CFVA, possono essere messi in atto interventi straordinari per la risoluzione della problematica; in questi casi un coadiutore scelto e convocato dalla Provincia può operare anche con l'ausilio del cane per la ricerca del capo ferito.
4. La Provincia, in qualità di ente gestore del Piano, potrà prevedere eventuali penalizzazioni per gli operatori ritenuti responsabili di più eventi di ferimento che non abbiano portato all'immediata morte del capo da abbattere.

Art. 23 – Ordinanze Comunali

1. Nelle aree oggetto d'interventi d'urgenza, e comunque in tutte quelle aree, anche già previste dal Piano, che prevedono attività di controllo con più operatori in

contemporanea, i Sindaci territorialmente competenti emettono specifica Ordinanza finalizzata ad informare la popolazione delle attività di controllo ed a coinvolgere le forze dell'ordine per la cinturazione della zona.

In ogni caso tale Ordinanza dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti punti:

- Motivazione dell'Ordinanza;
- Organizzazione sicurezza pubblica;
- Riferimenti al Piano di controllo provinciale;
- Indicazione della modalità di intervento in riferimento al Piano di controllo (intervento d'urgenza o intervento già pianificato);
- Riferimenti normativi;
- I periodi e le aree interessate dalle attività di controllo.

Art. 24 – Norme transitorie

1. Per quanto non stabilito dal presente Disciplinare, le attività del coadiutore sono normate da quanto stabilito dal Piano di controllo e dalle leggi vigenti.
2. Per quanto non stabilito dal presente Disciplinare, le attività del Piano sono normate dalle leggi vigenti.

Titolo 2 – Disposizioni specifiche per l'abbattimento da appostamento o con il metodo della girata

Art. 25 –Modalità e tecniche dell'abbattimento

1. Gli abbattimenti sono effettuati con le metodiche previste dal Piano.
2. Abbattimento con il metodo della girata:
 - devono essere utilizzati cani "limiere" necessariamente abilitati per prove di lavoro specifiche (ENCI) e carabina ad anima rigata a caricamento singolo manuale, a ripetizione ordinaria e semiautomatica, di calibro di tutti i calibri superiori a 5,5 mm ma con bossolo non inferiore ai 40 mm. Il calibro consigliato è il 308. Devono essere utilizzate munizioni atossiche;
 - le azioni di controllo, vengono effettuate a seguito dell'individuazione delle aree da parte del referente, e solo a seguito della verifica da parte del CFVA;
 - i coadiutori devono posizionare nelle immediate vicinanze dell'area di intervento, seguendo le disposizioni del referente e del CFVA, gli appositi cartelli di pericolo forniti dall'Ente.
3. Abbattimento da postazione fissa:
 - deve essere utilizzata una carabina ad anima rigata a caricamento singolo manuale, a ripetizione ordinaria e semiautomatica, di calibro idoneo alle attività previste. Possono essere utilizzate carabine di tutti i calibri superiori a 5,5 mm ma con bossolo non inferiore ai 40 mm e anche piccoli calibri non indicati dalle norme in ambito venatorio (cal. 22/17) dotate di ottica di mira idonea alla visione diurna e notturna. Devono essere utilizzate munizioni atossiche.
 - sono effettuati nelle aree previste dal Piano, a seguito dell'individuazione dei punti sparo e dei punti di foraggiamento, individuati dettagliatamente dal referente e verificati prima dell'inizio delle operazioni dal personale deputato alla vigilanza.
4. I siti di appostamento, georeferenziati, vengono affidati agli operatori secondo i criteri più utili alla riuscita del Piano.
5. Il Coadiutore deve apporre nelle immediate vicinanze del punto sparo di sparo gli appositi cartelli di pericolo forniti dall'Ente.
6. È consentita la realizzazione di siti di pastura, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) possono essere utilizzati esclusivamente alimenti e dosaggi indicati dalla Provincia, a questi possono essere aggiunti degli attrattivi commerciali su indicazione del Responsabile;

-
- b) i siti di pastura e il relativo periodo di attivazione sono preventivamente comunicati ai responsabili della vigilanza, che può interromperne l'attivazione per motivi di sicurezza;
 - c) i siti di pastura non devono arrecare, anche indirettamente, danni a terzi.
7. In ciascun sito di appostamento, ogni operatore può muoversi all'interno di un raggio di tolleranza massimo la cui distanza è stabilita dagli organi deputati alla vigilanza.
8. Le operazioni sono effettuate in conformità a un calendario, su indicazione del Responsabile in conformità al Piano.
9. In ciascun settore le operazioni sono dirette dal responsabile, dal referente o da eventuali loro delegati, ovvero, qualora non disponibili, dal personale deputato alla vigilanza.

Art. 26 – Particolari prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000

1. Nella scelta delle specifiche aree di intervento (postazioni di sparo, postazioni di pasturazione, aree di posizionamento delle gabbie), andranno evitate le aree in cui è stata riscontrata la presenza di siti di nidificazione di specie di interesse prioritario o di Habitat particolarmente protetti nei quali le azioni del Piano possano generare impatti di rilievo; per l'individuazione delle aree sensibili andranno effettuate specifiche richieste agli Enti competenti (Assessorato Regionale Difesa Ambiente, Forestas, Enti di gestione, ecc.) finalizzate a reperire tutta la bibliografia e/o carte tematiche riguardanti i siti interessati dalle attività di controllo.
2. Le zone individuate per l'esecuzione degli interventi pianificabili previsti dall'art 19 del Disciplinare dovranno essere comunicate annualmente al Servizio tutela della Natura della Regione Sardegna. Inoltre, qualora durante i lavori venga accertata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di siti riproduttivi o di nidificazione di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
3. Non è consentito l'utilizzo delle tecniche di contenimento a meno di 200 metri dai perimetri delle zone umide (stagni, corsi d'acqua, laghi, etc.). (CO_GEN_10)
4. Durante le azioni previste dal Piano dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento alla flora protetta e di disturbo alla fauna presente nei territori interessati.
5. Le attività di controllo dovranno essere supervisionate dalla Provincia che si avvarrà della

stretta collaborazione di un esperto tecnico faunistico, con qualificata esperienza nella gestione e attuazione del piano di controllo del cinghiale all'interno delle aree protette. (CO_GEN_11)

6. Gli abbattimenti da postazione fissa dovranno essere eseguiti in un orario ricompreso tra le ore 16 e le ore 24.
7. Al fine di tutelare le specie animali nel periodo più sensibile del loro ciclo biologico, non è consentito l'utilizzo delle tecniche di contenimento mediante governa e girata nel periodo compreso tra il 01 febbraio e il 31 agosto, durante tale periodo, all'interno dei siti Natura 2000, sarà consentito solo l'utilizzo delle gabbie di cattura, in modo da ridurre al minimo le possibili incidenze. (CO_GEN_2)
8. Nei siti, interessati dalle attività di controllo, ove è accertata la presenza della specie Cervo sardo, presente negli allegati II e IV della Direttiva Habitat, gli abbattimenti da postazione fissa su governa e gli interventi mediante tecnica della girata verranno sospesi dal 1° settembre al 30 settembre a tutela della specie. Attualmente le aree della Rete Natura 2000 interessate dal piano in cui è certificata la presenza della specie sono: ITB040031 "Monte Arcuentu e Rio Piscinas", ITB040071 "Da Piscinas a Riu Scivu", ITB040030 "Capo Pecora" e ITB041111 "Monte Linas – Marganai". (CO_GEN_5)
9. L'eventuale utilizzo della tecnica della girata andrà eseguita con l'ausilio di un unico cane limiere per azione, che dovrà essere condotto da un singolo operatore abilitato e da un eventuale accompagnatore che lo supporti. Il numero delle attività di controllo per singolo istituto, da eseguirsi attraverso la girata, sarà limitato ad un massimo di due per giornata per istituto.
10. le attività di cattura e abbattimento previste dall' "Art. 28 – Modalità tecniche di cattura e soppressione" del Disciplinare, dovranno essere eseguite in presenza di un numero massimo di due operatori (di cui minimo n°1 operatore formato-coadiutore), del CFVA, e di eventuali tecnici responsabili della gestione del Piano.
11. Tutte le attività e la loro calendarizzazione saranno comunicate e concordate preliminarmente con il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio. (CO_GEN_14)

Titolo 3 – Disposizioni specifiche per le attività di cattura e soppressione

Art. 27 – Aree e unità di cattura

1. Le catture vengono effettuate tramite apposite trappole denominate “Unità di cattura”.
2. L’Unità di cattura è una trappola permanente o temporanea, di cattura singola o collettiva, di norma dotata di schermatura parziale o totale a garanzia del benessere animale nelle fasi immediatamente successive alla cattura.
3. La gestione delle Unità di cattura è affidata a personale identificato dalla Provincia (coadiutori, conduttori dei fondi, ditte specializzate, altri enti), e comunicato agli organi deputati alla vigilanza.
4. Le unità di cattura devono essere identificabili e dotate di cartello indicante i rischi correlati alla loro attivazione.

Art. 28 – Modalità tecniche di cattura e soppressione

1. Le aree di posizionamento delle Unità di cattura vengono individuate nel dettaglio dal referente, in relazione alle necessità operative, e verificate prima dell’inizio delle operazioni dal personale deputato alla vigilanza.
2. Del posizionamento, attivazione e dell’orario in cui l’Unità di cattura sarà operativa ne viene data comunicazione agli organi di vigilanza.
3. La pasturazione dell’unità di cattura avviene nelle ore serali, effettuando il controllo affinché le stesse siano attive e non presentino anomalie.
4. Le gabbie o i chiusini dovranno essere innescati prioritariamente nella fascia oraria compresa tra le ore 18:00 e le ore 8:00 e dovranno essere disinnescati e messi in sicurezza durante il restante periodo della giornata. È fatta salva la possibilità di estendere l’operatività delle strutture di cattura anche alle ore diurne, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, con il benessere animale, con l’adeguata vigilanza dei siti di cattura e con l’assenza di interferenze con le attività antropiche.

-
5. I cinghiali, eventualmente catturati, vengono soppressi in loco mediante l'utilizzo di armi da sparo dagli operatori autorizzati, entro le 14 ore dalla loro cattura per garantire il benessere animale.
 6. La soppressione degli animali catturati deve essere effettuata entro le ore 8.00 di mattina.
 7. Gli orari di attività possono essere modificati dal Responsabile per specifiche necessità e sono concordati con i responsabili della vigilanza ed i soggetti convenzionati per la collaborazione alle attività.
 8. In caso di cattura di animali selvatici appartenenti a specie diverse dal cinghiale gli operatori avvisano tempestivamente il Referente, il Responsabile o gli organi di vigilanza, provvedono alla documentazione fotografica e alla compilazione della scheda di "rilevazione dati azioni di controllo", e procedono alla liberazione nei tempi più rapidi possibili.
 9. In caso di cattura di animali domestici, il personale provvede direttamente alla loro liberazione.
 10. Nel caso in cui un suide catturato venga rinvenuto morto, l'operatore provvede a segnalarlo al Referente per le attività, che ne dà comunicazione al medico veterinario ASL per le indicazioni sulle procedure da seguire.

Art. 29– Particolari prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000

- non è consentito l'utilizzo delle tecniche di contenimento a meno di 200 metri dai perimetri delle zone umide.
- le attività di cattura e abbattimento con gabbie e recinti, dovranno essere eseguite in presenza di un numero massimo di due operatori (di cui minimo n°1 operatore formato-coadiutore), del CFVA, e di eventuali tecnici responsabili della gestione del Piano.
- durante le azioni previste dal Piano dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento alla flora protetta e di disturbo alla fauna presente nei territori interessati.
- le zone individuate per l'esecuzione degli interventi pianificabili previsti dall'art. 19 del disciplinare dovranno essere comunicate annualmente al Servizio tutela della Natura della Regione Sardegna. Inoltre, qualora durante le attività vengano individuati importanti siti di nidificazione gli stessi verranno tempestivamente segnalati e le attività dovranno essere rimodulate.